

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005, relativo ai controlli sul denaro contante che entra nell'Unione europea ⁽¹⁾ o ne esce, debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella controversa nel procedimento principale, che, per sanzionare l'inadempimento dell'obbligo di dichiarazione previsto dall'articolo 3 dello stesso regolamento, permette di infliggere una sanzione pecuniaria pari sino al doppio del valore degli strumenti di pagamento utilizzati.
- 2) Se l'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativo ai controlli sul denaro contante che entra nell'Unione europea o ne esce, debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella controversa nel procedimento principale, che prevede come circostanze aggravanti dell'inadempimento dell'obbligo della dichiarazione la mancata dimostrazione dell'origine lecita degli strumenti di pagamento e l'incoerenza tra l'attività svolta dall'interessato [e l'importo trasportato].
- 3) Nel caso di risposta affermativa alle due precedenti questioni, se l'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativo ai controlli sul denaro che entra nell'Unione europea Comunità o ne esce, debba essere interpretato nel senso che soddisfi l'esigenza di proporzionalità l'irrogazione di una sanzione economica che, indipendentemente dall'importo trasportato, si elevi sino al 25 % del denaro contante non dichiarato.

⁽¹⁾ GU 2005, L 309, pag. 9.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Hannover (Germania) il 13 aprile 2017 — Helga Krüsemann e a./TUIfly GmbH

(Causa C-195/17)

(2017/C 221/12)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Hannover

Parti

Ricorrenti: Helga Krüsemann, Gabriele Heidenreich, Doris Manneck, Rita Juretschke

Resistente: TUIfly GmbH

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'assenza per malattia di una parte del personale del vettore aereo operativo, parte rilevante ai fini dell'effettuazione dei voli, costituisca una circostanza eccezionale ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 ⁽¹⁾. In caso di risposta affermativa alla prima questione, quanto elevata debba essere la percentuale di assenteismo per riconoscere una siffatta circostanza.
- 2) In caso di risposta negativa alla prima questione, se l'assenza spontanea di una parte del personale del vettore aereo operativo, parte rilevante ai fini dell'effettuazione dei voli, in ragione di una sospensione del lavoro non legittimata dalla normativa in materia di lavoro e dai contratti collettivi («sciopero selvaggio») rappresenti una circostanza eccezionale ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004. In caso di risposta affermativa alla seconda questione, quanto elevata debba essere la percentuale di assenteismo per riconoscere una siffatta circostanza.
- 3) In caso di risposta affermativa alla prima o alla seconda questione, se la circostanza eccezionale debba essersi verificata proprio in relazione al volo cancellato o se il vettore aereo operativo possa predisporre un nuovo piano dei voli per considerazioni di carattere economico.

- 4) In caso di risposta affermativa alla prima o alla seconda questione, se ai fini dell'evitabilità assuma rilievo la circostanza eccezionale o le conseguenze del suo verificarsi.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Hannover (Germania) il 13 aprile 2017 — Rita Hoffmeyer e Rudolf Meyer/TUIfly GmbH

(Causa C-199/17)

(2017/C 221/13)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Hannover

Parti

Ricorrenti: Rita Hoffmeyer, Rudolf Meyer

Resistente: TUIfly GmbH

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'assenza per malattia di una parte del personale del vettore aereo operativo, parte rilevante ai fini dell'effettuazione dei voli, costituisca una circostanza eccezionale ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 ⁽¹⁾. In caso di risposta affermativa alla prima questione, quanto elevata debba essere la percentuale di assenteismo per riconoscere una siffatta circostanza.
- 2) In caso di risposta negativa alla prima questione, se l'assenza spontanea di una parte del personale del vettore aereo operativo, parte rilevante ai fini dell'effettuazione dei voli, in ragione di una sospensione del lavoro non legittimata dalla normativa in materia di lavoro e dai contratti collettivi («sciopero selvaggio») rappresenti una circostanza eccezionale ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004. In caso di risposta affermativa alla seconda questione, quanto elevata debba essere la percentuale di assenteismo per riconoscere una siffatta circostanza.
- 3) In caso di risposta affermativa alla prima o alla seconda questione, se la circostanza eccezionale debba essersi verificata proprio in relazione al volo cancellato o se il vettore aereo operativo possa predisporre un nuovo piano dei voli per considerazioni di carattere economico.
- 4) In caso di risposta affermativa alla prima o alla seconda questione, se ai fini dell'evitabilità assuma rilievo la circostanza eccezionale o le conseguenze del suo verificarsi.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Hannover (Germania) il 13 aprile 2017 — Eberhard Schmeer/TUIfly GmbH

(Causa C-203/17)

(2017/C 221/14)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Hannover